



Città di Foggia
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 31 del 23/07/2018

OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO IN PIAZZALE VITTORIO VENETO, VIALE XXIV MAGGIO E ZONE LIMITROFE, PIAZZA CAVOUR, VILLA COMUNALE.

IL SINDACO

RICHIAMATO il contenuto dell'ordinanza sindacale n. 50 del 01/12/2017 di pari oggetto che, di seguito, si riporta integralmente:

“**CONSIDERATO** che:

- *la zona e le aree limitrofe ed adiacenti il Viale XXIV Maggio, nonché la Piazza Cavour e la Villa Comunale, cuore della città, contribuiscono all'affermazione dell'identità di quest'ultima, che deve essere di civiltà, di tranquilla convivenza e decoro anche alla luce delle peculiarità storiche, artistiche e culturali di Foggia;*
- *la vicinanza con la Stazione Ferroviaria e l'adiacente Nodo Intermodale "V. Russo", rispetto ai quali tali aree si trovano in situazione di continuità sotto il profilo dello sviluppo e della pianificazione urbanistica, e che costituiscono importante snodo di interscambio del traffico ferroviario nazionale, dove, quotidianamente, numerosi cittadini in entrata nella città di Foggia, ovvero in transito nell'attesa della partenza per la destinazione finale in ragione delle vicine mete ad alta densità turistica e di pellegrinaggio religioso rende indispensabile fornire alle stesse un'immagine improntata al decoro ed alla civile convivenza ed un adeguato livello di Sicurezza Urbana;*
- *conseguentemente i consistenti flussi turistici costituiti dal complesso dei viaggiatori in entrata nella città attraverso l'utilizzo della rete ferroviaria e dei vettori del trasporto pubblico e di linea su gomma, nonché di quelli che vi si trattengono in attesa di ripartire per la raggiungere le località di destinazione sono indotti a frequentare, data la vicinanza con gli scali, le aree descritte in oggetto, delle quali l'asse costituito da Piazzale Vittorio Veneto, V.le XXIV maggio ed aree limitrofe, Piazza Cavour e la Villa Comunale costituisce compendio di rilevante interesse storico e culturale in ragione del fatto che vi insistono edifici e monumenti di indubbia importanza;*
- *la posizione dell'area di Viale XXIV Maggio e delle vie limitrofe riveste un ruolo strategico all'interno del tessuto sociale cittadino con l'ubicazione nelle immediate vicinanze, come già illustrato, sia della Stazione ferroviaria che del Capolinea degli autobus cittadini ed extraurbani e la notevole frequentazione della stessa da parte di scolari, studenti, lavoratori pendolari, turisti ed ospiti e stante altresì la conformazione urbanistica dell'area, caratterizzata anche dalla presenza, nella parte prospiciente Piazzale Vittorio Veneto, di un lungo portico, che offre riparo dalle intemperie ed è dotato di numerose uscite che possono trasformarsi in agevoli vie di fuga durante i controlli da parte delle Forze dell'Ordine;*
- *la Villa Comunale e Piazza Cavour, costituiscono tradizionali luoghi di aggregazione e frequentazione della comunità cittadina in un contesto di particolare rilevanza sotto il profilo dell'interesse storico, artistico e culturale per la presenza, tra gli altri della "Fontana del Sele" e del "Pronao" dell'Ing. Luigi Oberty;*

- *la Stazione Ferroviaria e le zone limitrofe ad essa rappresentano luogo della cultura e della memoria da preservare in relazione ai tragici bombardamenti che investirono la città di Foggia nell'estate del 1943;*

CONSTATATO che nell'ambito delle medesime aree:

- *si sono nel tempo riscontrate criticità diffuse per cause diverse, ma in particolare per la frequentazione e costante stazionamento in forma aggregata, fino all'assembramento, di soggetti che, pur senza porre in essere specifiche attività occupano i marciapiedi bivaccandovi, ovvero risultano intenti al consumo di bevande alcoliche acquistate per asporto, ovvero ancora sono dediti alla compravendita di merce su suolo pubblico;*
- *è stato accertato, in diretta correlazione con lo stazionamento descritto, il verificarsi di episodi criminosi (risse, rapine, lesioni personali, danneggiamento, atti contrari alla pubblica decenza con ipotesi, anche, di prostituzione) e condotte illegittime sotto il profilo della rilevanza amministrativa, con grave pregiudizio alla fruizione ed in particolari casi alla stessa possibilità di accesso alle stesse aree da parte dei cittadini, turisti e visitatori, che provocano concreto ed immediato pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*
- *tali circostanze ed eventi sono puntualmente documentati da numerosi e ricorrenti atti di polizia amministrativa (controlli, verbali di violazioni amministrative ed al Codice della Strada, sequestri amministrativi) e giudiziaria (arresti, informative di reato e sequestri penali) posti in essere dalla Polizia Locale di Foggia e correlativamente evidenziati da esposti di comitati spontanei di quartiere, associazioni di tutela dei consumatori, interpellanze, interrogazioni e mozioni dei Consiglieri Comunali ecc.;*
- *tra i comportamenti che pongono a rischio l'incolumità dei cittadini si evidenziano anche, per effetto del consumo smodato di bevande alcoliche, il frequente impiego di bottiglie, utilizzate come oggetti contundenti in risse e litigi, nonché l'attività di vendita di merce di vario tipo a diretto contatto col piano stradale con grave rischio per l'igiene urbana;*
- *tale modalità di vendita determina lo stazionamento, anche per significativi periodi di tempo, degli stessi lungo i marciapiedi creando ostacolo e disagio alla circolazione pedonale, all'accesso agli edifici pubblici, di culto e residenziali ovvero in prossimità delle intersezioni con grave compromissione della circolazione stradale;*
- *lo stesso fenomeno pone a rischio le condizioni di sicurezza e sorvegliabilità dei locali della filiale della Banca d'Italia ubicata lungo il Viale XXIV Maggio angolo Via Isonzo;*
- *nelle aree in argomento vengono svolti, con cadenza quotidiana, servizi di presidio della Polizia Locale e di controllo integrato del territorio di tutte le forze di polizia programmato in sede di Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia e definito settimanalmente presso la Questura di Foggia;*

RILEVATO che tra le condotte accertate anche gli eccessi nel consumo di alcolici provocano concreti problemi di ordine pubblico, che pongono, quindi, a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, vista tra l'altro la presenza nell'area in questione di diverse attività commerciali del settore alimentare dedite anche alla vendita di bevande alcoliche e di bevande in genere fornite in bottiglie di vetro e lattine che possono diventare strumenti di offesa se lasciati incustoditi, in frantumi e/o usati in modo improprio;

CONSIDERATO, tra l'altro, che nelle suddette aree si presentano in maniera diffusa i fenomeni di permanenza e bivacco di gruppi di persone che sistematicamente abbandonano i contenitori delle bevande consumate, alcoliche e non, con grave nocumento al decoro urbano ed ambientale, ma soprattutto con disturbo della quiete e dell'ordine pubblico;

APPURATO che i comportamenti riprovevoli e rischiosi per la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini sopra descritti, nonché le conseguenze che ne derivano, provocano altresì un danno all'immagine complessiva della Città e quindi alla sua identità sociale, storica, culturale ed artistica che nulla vuole condividere con situazioni di sciattezza e degrado ed ancor più di pericolo e di insicurezza, che vanno opportunamente ed ostinatamente contrastate;

CONSIDERATO che:

- *è in corso di ultimazione la fase di studio ed approfondimento finalizzata alle modifiche del vigente regolamento di Polizia Urbana nel senso indicato dall'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";*
- *il comma 3 di detta norma, in particolare, prevede che "i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono" tra l'altro, "istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo";*
- *per quanto già evidenziato il compendio delle aree oggetto del presente provvedimento e cioè:*
 - *Piazzale Vittorio Veneto;*
 - *Viale XXIV maggio ed i tratti di strada ricadenti entro il perimetro costituito da Viale Manfredi, Via Zara, Via Conte Appiano, Via Torelli, Via Scillitani, Via Monte Sabotino, Via del Carso, Via Redipuglia, ivi compresi i rispettivi tratti delle predette strade perimetrali;*
 - *Piazza San Francesco;*
 - *Piazza Cavour;*
 - *La Villa Comunale,*

è da considerarsi luogo della cultura della città di Foggia interessato da consistenti flussi turistici;

Comando di Polizia Locale - via Manfredi – tel. 0881790511

polizia.municipale@comune.foggia.it – polizia.municipale@cert.comune.foggia.it

RILEVATA la necessità :

- di intervenire urgentemente ai sensi dell'art 54 comma 4 TUEL in ordine alle aree in argomento mediante un provvedimento, contingibile e urgente, al fine di tutelare l'integrità fisica della popolazione in materia di incolumità pubblica, nonché di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità (abusivismo, illecita occupazione di spazi pubblici, di violenza) anche legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti nelle medesime aree urbana per il tempo strettamente necessario alla predisposizione, discussione ed approvazione delle modifiche regolamentari;
- di emanare, quindi, un provvedimento contingibile e urgente a carattere temporaneo, dovendosi riscontrare gli effetti limitativi di cui alla sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale;
- di fornire agli Operatori di Polizia un strumento utile al contrasto del fenomeno descritto al fine di contribuire, non solo a rendere la zona meno degradata, ma anche maggiormente sicura, in linea con le previsioni di cui al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

CONSIDERATO che:

- la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni illustrati e la conseguente attesa elevazione del livello di vivibilità e di sicurezza delle aree oggetto del presente provvedimento costituisce elemento rivestente carattere prioritario invocato da innumerevoli categorie di cittadini (residenti, commercianti ecc.);
- persistono frequenti e vibrante sollecitazioni alla Civica Amministrazione, delle quali è stato dato ampio risalto anche a mezzo stampa, per significativi interventi aggiuntivi a quelli già in essere tesi a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana con particolare riferimento alle aree oggetto della presente, nonché le reiterate segnalazioni che continuano a pervenire in merito alle precarie condizioni di vivibilità ed al degrado delle zone in argomento;

VERIFICATO che il fenomeno dello stazionamento e del "bivacco" in forma aggregata in dette aree per l'intera giornata abusando di bevande alcoliche e generando anche risse per i più futili motivi, non disdegnando di aggredirsi a vicenda, creando, quindi fenomeni di allarme sociale e le conseguenti condotte criminali ed illegali già ampiamente descritte è riscontrabile ed ampiamente documentato agli atti del Corpo di Polizia Locale;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 54, comma 4-bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48;

INFORMATO preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO altresì l'art. 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;

VISTO l'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 avente ad oggetto: "misure a tutela di particolari luoghi";

VISTO l'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 avente ad oggetto: "Divieto di accesso";

VISTI gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

che, a decorrere dal **1 dicembre 2017** e fino al **30 maggio 2018**, nelle seguenti aree urbane costituenti luoghi della cultura della città di Foggia interessati da consistenti flussi turistici:

- Piazzale Vittorio Veneto;
- Viale XXIV maggio ed i tratti di strada ricadenti entro il perimetro costituito da Viale Manfredi, Via Zara, Via Conte Appiano, Via Torelli, Via Scillitani, Via Monte Sabotino, Via del Carso, Via Redipuglia, ivi compresi i rispettivi tratti delle predette strade perimetrali;
- Piazza San Francesco;
- Piazza Cavour;
- La Villa Comunale;

E' VIETATO:

1. lo stazionamento e l'occupazione di spazi effettuato con condotte che, per le loro modalità, costituiscono:
 - "**bivacco**": azione protratta nel tempo anche mediante consumo di cibi e bevande da asporto con abbandono al suolo di residui e, comunque di rifiuti;
 - occupazione effettuata con finalità di vendita di merce varia anche con esposizione della stessa a diretto contatto col piano stradale;

- ogni altra forma di stazionamento e/o occupazione degli spazi pubblici, anche in forma aggregata, che determini situazione di degrado urbano, che impedisca l'accessibilità e la fruizione delle strade, ivi compresi i soli marciapiedi, delle piazze, dei giardini, degli ingressi agli edifici pubblici, di culto e residenziali, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle relative pertinenze;
- 2. il consumo, nelle medesime aree, di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e di bevande in genere in bottiglie di vetro e lattine, salvo che nei locali e nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
- 3. il consumo di bevande in genere fornite in bottiglie di vetro ed in lattine, in quanto contenitori potenzialmente atti ad offendere ed a costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini ove disperse al suolo, nell'ambito delle zone di cui sopra, salvo che nei locali e nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
- 4. l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle zone sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLA PRESENTE ORDINANZA:

- a) le violazioni dei divieti di cui al precedente punto "1)" sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, secondo le previsioni, nelle forme e nelle modalità di cui all'art. 9 ed all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto;
- b) ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui alla precedente lettera "a)" è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al presente provvedimento.
- c) le violazioni dei divieti di cui ai precedenti punti "2)", "3)" e "4)" sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 con l'obbligo, secondo la condotta posta in essere, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione e conferimento a norma dei rifiuti lasciati e dei residui dispersi al suolo.

DA' ATTO

- che trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente resa ai sensi dell'art. 54 TUEL, il presente provvedimento non è soggetto alla comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- che, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Foggia anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

DISPONE

che la presente ordinanza, dopo la sua pubblicazione, venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed al Prefetto di Foggia per la sua diramazione alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farla osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

CONSIDERATO che nel periodo successivo alla cessazione della vigenza della stessa, nelle medesime aree oggetto di particolare tutela per i motivi che, in questa sede, si riconfermano integralmente, si sono manifestate nuovamente in forma pervasiva e recrudescente le condizioni di allarme sociale e le condotte criminali ed illegali che avevano dato luogo alla sua emanazione;

VERIFICATO che la frequentazione e costante stazionamento in forma aggregata, fino all'assembramento, di soggetti che, pur senza porre in essere specifiche attività occupano i marciapiedi bivaccandovi, ovvero risultano intenti al consumo di bevande alcoliche acquistate per asporto, ovvero ancora sono dediti alla compravendita di merce su suolo pubblico generano in diretta correlazione con lo stazionamento descritto, il verificarsi di episodi criminosi (risse, rapine, lesioni personali, danneggiamento, atti contrari alla pubblica decenza con ipotesi, anche, di prostituzione) e condotte illegittime sotto il profilo della rilevanza amministrativa, con grave pregiudizio alla fruizione ed in particolari casi alla stessa possibilità di accesso alle stesse aree da parte dei cittadini, turisti e visitatori, che provocano concreto ed immediato pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATA, pertanto, la necessità:

- di intervenire nuovamente urgentemente ai sensi dell'art 54 comma 4 TUEL in ordine alle aree in argomento mediante un provvedimento, contingibile e urgente, al fine di tutelare l'integrità fisica

della popolazione in materia di incolumità pubblica, nonché di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità (abusivismo, illecita occupazione di spazi pubblici, di violenza) anche legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti nelle medesime aree urbana per il tempo strettamente necessario alla predisposizione, discussione ed approvazione delle modifiche regolamentari;

- di emanare, quindi, un provvedimento contingibile e urgente a carattere temporaneo, dovendosi riscontrare gli effetti limitativi di cui alla sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale;
- di fornire agli Operatori di Polizia un strumento utile al contrasto del fenomeno descritto al fine di contribuire, non solo a rendere la zona meno degradata, ma anche maggiormente sicura, in linea con le previsioni di cui al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

ORDINA

che, a decorrere dal 1 agosto 2018 e fino al 31 dicembre 2018, nelle seguenti aree urbane costituenti luoghi della cultura della città di Foggia interessati da consistenti flussi turistici, secondo quanto specificamente argomentato e descritto nella precedente Ordinanza Sindacale n. 50 del 01/12/2017 di pari oggetto:

- Piazzale Vittorio Veneto;
- Viale XXIV maggio ed i tratti di strada ricadenti entro il perimetro costituito da Viale Manfredi, Via Zara, Via Conte Appiano, Via Torelli, Via Scillitani, Via Monte Sabotino, Via del Carso, Via Redipuglia, ivi compresi i rispettivi tratti delle predette strade perimetrali;
- Piazza San Francesco;
- Piazza Cavour;
- La Villa Comunale;

E' VIETATO:

1. lo stazionamento e l'occupazione di spazi effettuato con condotte che, per le loro modalità, costituiscono:
 - "bivacco": azione protratta nel tempo anche mediante consumo di cibi e bevande da asporto con abbandono al suolo di residui e, comunque di rifiuti;
 - occupazione effettuata con finalità di vendita di merce varia anche con esposizione della stessa a diretto contatto col piano stradale;
 - ogni altra forma di stazionamento e/o occupazione degli spazi pubblici, anche in forma aggregata, che determini situazione di degrado urbano, che impedisca l'accessibilità e la fruizione delle strade, ivi compresi i soli marciapiedi, delle piazze, dei giardini, degli ingressi agli edifici pubblici, di culto e residenziali, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle relative pertinenze;
2. il consumo, nelle medesime aree, di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e di bevande in genere in bottiglie di vetro e lattine, salvo che nei locali e nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
3. il consumo di bevande in genere fornite in bottiglie di vetro ed in lattine, in quanto contenitori potenzialmente atti ad offendere ed a costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini ove disperse al suolo, nell'ambito delle zone di cui sopra, salvo che nei locali e nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
4. l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle zone sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLA PRESENTE ORDINANZA:

- a) le violazioni dei divieti di cui al precedente punto "1)" sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, secondo le previsioni, nelle forme e nelle modalità di cui all'art. 9 ed all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto;

- b) ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui alla precedente lettera "a)" e' disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al presente provvedimento.
- c) le violazioni dei divieti di cui ai precedenti punti "2)", "3)" e "4)" sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 con l'obbligo, secondo la condotta posta in essere, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione e conferimento a norma dei rifiuti lasciati e dei residui dispersi al suolo.

DA' ATTO

- che trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente resa ai sensi dell'art. 54 TUEL, il presente provvedimento non è soggetto alla comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- che, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Foggia anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

DISPONE

che la presente ordinanza, dopo la sua pubblicazione, venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed al Prefetto di Foggia per la sua diramazione alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farla osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni."

**IL SINDACO**
Franco Landella